

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. II

Albo  
il 07 GEN. 2012

Il Resp. del servizio  
L'Addetto Amministrativo

*[Signature]*

**CITTA' DI RAGUSA**

**SETTORE II**

**GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale In data <u>30-12-2011</u> n. <u>2476</u> n. <u>130</u> SETTORE II Data <u>03-11-2011</u>	Oggetto: Sentenza Tribunale di Ragusa n.455 del 02.07.2011. Presa d'atto e relativo rimborso spese di iscrizione all'Albo all'Avv. Angelo Frediani per gli anni 2007 - 2008 - 2009 - 2010 e 1° semestre 2011.
--	---

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

<b>BIL</b>	<b>CAP</b>	<b>DENOM</b>
<b>FUNZ</b>	<b>SERV</b>	<b>INTERV</b>

**IL RAGIONIERE CAPO**

*L'anno duemilaundici il giorno tre del mese di novembre nell'ufficio del Settore II, il Dirigente dott. Alessandro Licitra ha adottato la seguente determinazione:*

**PREMESSO** che ai sensi dell'art.6 del regolamento speciale dell'Avvocatura, approvato con deliberazione di G.M. N°111 del 16/10/2001 nel testo vigente, le spese di iscrizione all'Albo degli Avvocati dipendenti sono poste a carico del Comune;

**CONSIDERATO** che a partire dall'anno 2007, a seguito di un parere espresso da una Sezione regionale della Corte dei Conti, sostenuto dal Segretario Generale pro-tempore, non è più stato disposto l'impegno di spesa per il pagamento delle suddette quote in attesa che venissero chiariti, da parte della giurisprudenza contabile, i termini della questione ;

**TENUTO CONTO** che a seguito della suddetta disposizione il Dirigente pro-tempore del Settore Avvocatura, Avv. Angelo Frediani, ha intrapreso un giudizio avanti al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Ragusa;

**PRESO ATTO** che, con sentenza n. 455 del 02.07.2011 che si allega in copia, il Tribunale di Ragusa ha accolto il ricorso dichiarando il diritto, dell'Avv. Angelo Frediani, "al rimborso delle spese sostenute per il pagamento del contributo annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense;

**VISTA** la nota n.82204 del 22.009.2011 con la quale l' Avvocato Angelo Frediani già dipendente di questo Comune con funzione dirigenziale ha richiesto il rimborso delle quote di iscrizione all'Albo versate negli anni 2007,2008,2009,2010, nonché il pagamento della quota relativa ai primi sei mesi dell'anno 2011;

**TENUTO CONTO** che per gli stessi motivi è stato già deliberato il rimborso delle quote di iscrizione all'Albo per gli avvocati Sergio Boncoraglio e Silvia Tea Mancuso giusta determinazione dirigenziale n. 1401 del 03.08.2011;

**CONSIDERATO** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale si rinvia;


**VISTO** l'art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

#### **DETERMINA**

- 1) di prendere atto della Sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa n° 455 del 02.07.2011 relativa al rimborso spese per l'iscrizione all'albo speciale degli Avvocati di Ragusa;
- 2) di dare mandato al Settore 3° Gestione servizi finanziari e contabili di predisporre apposito capitolo per il pagamento delle quote di iscrizione all'Albo degli Avvocati per l'anno in corso e di provvedere, con atti conseguenziali, alla liquidazione delle quote di iscrizione all'Albo degli Avvocati all'Avv. Angelo Frediani;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2°

*Dott. Alessandro Licitra*



SETTORE 3° GESTIONE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

CITTA' DI RAGUSA  
SETTORE 3° GESTIONE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE  
AUTORITA' DI RAGIONE

Il Dirigente del Settore 3° Gestione Servizi Contabili e Finanziari  
ha deliberato di approvare la proposta di spesa per l'acquisto di  
beni e servizi per un importo complessivo di Euro 1.000,00 (mille  
euro) a favore della ditta Ragusa, li

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2°  
Dr. Alessandro Licitra

Il Dirigente del Settore 3° Gestione Servizi Contabili e Finanziari  
ha deliberato di approvare la proposta di spesa per l'acquisto di  
beni e servizi per un importo complessivo di Euro 1.000,00 (mille  
euro) a favore della ditta Ragusa, li

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2°  
Dr. Alessandro Licitra

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti settori/uffici: Settore 3° Gestione Servizi Contabili e Finanziari -  
Ufficio Avvocatura Staff Segreteria Gen.le

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2°**  
**Dr. Alessandro Licitra**

Visto

Il Dirigente del Settore 3° Gestione Servizi Contabili e Finanziari  
Ragusa, li

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto  
Ragusa, li

Il Sindaco

**PARERI AI SENSI DELLA L.R. 48/91 (ART. 53 E 55 L. 142/90)**

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di **giorni sette**, copia della suesesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 18 GEN. 2012

**IL MESSO COMUNALE**  
**IL MESSO NOTIFICATOR**  
*Linzitto Giorgio*

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 18 GEN. 2012 al 25 GEN. 2012

Ragusa 26 GEN. 2012

**IL MESSO COMUNALE**

u. 5 facciata  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2476 del 30.12.2011

Avv. Angelo Frediani  
corso Vittorio Veneto 163  
97100 RAGUSA

CITTA' DI RAGUSA  
UFFICIO PROTOCOLLO  
21 SET. 2011  
ARRIVO

CITTA' DI RAGUSA  
UFFICIO PROTOCOLLO  
21 SET 2011  
ARRIVO

AL COMUNE DI RAGUSA  
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE

21/09/2011 Jan. II  
22.01.11  
CITTA' DI RAGUSA  
22 SET 2011  
PROT. N° 82204  
CAT. 1 CLAS. 2 FASC.

Oggetto: Richiesta rimborso contributo iscrizione albo professionale.

Trasmetto in allegato copia della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 455 del 1 luglio 2011 con la quale ,a seguito di mio ricorso , detto Tribunale ha acclarato il mio diritto al pagamento da parte dell'ente degli oneri di iscrizione all'albo professionale.

Come è noto tale diritto era stato contestato dall'allora segretario generale del Comune dr. Nicotri il quale appose alla determinazione da me predisposta n. 23 del 14/2/2007 per la liquidazione delle spese di iscrizione anno 2007 l'ambigua formula " se nel rispetto del parere 1/2007 Corte dei Conti Sardegna ".

Tale rilievo mi indusse per evitare un conflitto di interessi a revocare la determinazione di pagamento e ad agire in giudizio per avere una sentenza chiarificatrice che affermasse il mio diritto e riconoscesse l'adozione da parte mia di atti legittimi , la cui regolarità era stata messa in dubbio dall'ex segretario.

Purtroppo la giustizia è lenta ed il dr. Nicotri è stato da anni trasferito ad altra sede più rilevante per cui l'unica soddisfazione che posso vantare è soltanto quella del rimborso delle somme da me versate risultante dal certificato che allego rilasciato dal consiglio dell'Ordine , in relazione al quale per quanto riguarda il contributo 2011 a carico del Comune è soltanto la metà dell'importo per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2011.

Con amarezza faccio rilevare ( e mi auguro di sbagliare ) che non mi risulta che in relazione alla iscrizione all'albo professionale dei tecnici , ingegneri e, architetti e geometri il predetto dr. Nicotri abbia sollevato obiezioni e pareri di organi di controllo e mi chiedo per quali ragioni è stata adottata una disparità di trattamento così eclatante da un soggetto che aveva l'obbligo di rispettare i principi di buona amministrazione ed

imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione .

Mi risulta da articoli di stampa che gli avvocati dipendenti dell'Ufficio Avvocatura , pur non avendo ritenuto di agire in giudizio a mio sostegno , si sono già avvalsi degli esiti favorevoli della sentenza.

Non mi resta che attendere la liquidazione delle somme a me dovute. ed è mio diritto averne gli interessi legali da intendersi non come un risarcimento , ma come un modesto riconoscimento delle mie ragioni.

Porgo distinti saluti.

Ragusa 21.9.2011

Avv. Angelo Frediani

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAGUSA**  
**Palazzo di Giustizia – Via Natalelli, 2 – Ragusa**

Visti gli atti d'ufficio,

**SI CERTIFICA**

che l'Avv. Angelo FREDIANI ha versato i contributi dovuti all'Ordine così distinti:

anno 2007: € 325,00

anno 2008: € 325,00

anno 2009: € 325,00


anno 2010: € 325,00

Risulta ancora da pagare il 2011 pari ad € 325,00.

Si rilascia il presente a richiesta dell'interessato da servire in carta libera per gli usi consentiti.

RAGUSA, 19 DIC 2011

**IL TESORIERE**  
**(Avv. Paolo Picci)**









REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Giovanni Giampiccolo, all'udienza del 2 luglio 2011 ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro iscritta al n. 1404/2011 R.G.

**TRA**

**Angelo Frediani**, rappr. e dif. dall'avv. Mollica;

**CONTRO**

**Comune di Ragusa**, in persona del legale rappresentante pro tempore;


**Avente ad oggetto:** rimborso spese iscrizione albo speciale.

Rilevato e ritenuto che:

1. parte ricorrente, avvocato dipendente in via esclusiva del Comune di Ragusa, chiede il rimborso delle spese sostenute per il pagamento del contributo di iscrizione all'albo professionale – elenco speciale dei professionisti;
2. il Comune di Ragusa non si costituisce in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso;
3. la domanda va accolta, recependo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione 3928/07 e già seguito dalla giurisprudenza di merito (vds. Tribunale Potenza sent. 152/2011), secondo cui *"il pagamento della quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo del datore di lavoro è rimborsabile dal datore di lavoro, non rientrando né nella disciplina positiva dell'indennità di toga (art.14, comma 17, d.P.R. n.43 del 1990) a carattere retributivo, con funzione non restitutiva e un regime tributario incompatibile con il rimborso spese, né attenendo a spese nell'interesse della persona, quali quelle sostenute per gli studi universitari e per l'acquisizione dell'abilitazione alla professione forense (principio affermato in controversia proposta da un avvocato dipendente dell'INAIL, ruolo legale)"*;
4. le spese di lite vanno compensate, atteso il diverso orientamento espresso da numerose sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, nell'esercizio della funzione consultiva;

**P. Q. M.**

h



- definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di Angelo Frediani al rimborso delle spese sostenute per il pagamento del contributo annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense, e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento delle somme dovute a far data dall'anno 2007;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Ragusa in data 1 luglio 2011

  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Manlio LA CIURA)

  
Il Giudice del lavoro  
Dott. Giovanni Giampiccolo

